



Bruxelles, 25.9.2013  
COM(2013) 653 final

Raccomandazione di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che approva la conclusione, da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Il 15 maggio 2013 la Commissione ha presentato due proposte di decisione del Consiglio riguardanti l'accordo di associazione UE-Ucraina: la prima relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (COM(2013) 289), la seconda relativa alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (COM(2013) 290).

La Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) è anch'essa parte dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. Per questo motivo, nelle relazioni delle suddette proposte, la Commissione ha espresso l'intenzione di presentare una raccomandazione di decisione del Consiglio sull'approvazione della conclusione, da parte della Commissione, degli elementi dell'accordo di pertinenza per il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA).

La firma e la conclusione di accordi internazionali da parte della CEEA sono soggette a procedure distinte. Nello specifico l'articolo 101 del trattato CEEA prevede che gli accordi internazionali siano conclusi dalla Commissione con l'approvazione del Consiglio. La firma e la conclusione dell'accordo di associazione da parte dell'UE e da parte della CEEA devono quindi essere adottate con decisioni distinte.

La Commissione raccomanda pertanto al Consiglio di approvare la conclusione dell'accordo di associazione a nome della CEEA, conformemente all'articolo 101, paragrafo 2, del trattato CEEA.

Visto l'esito dei negoziati di cui ai documenti COM(2013) 289 e COM(2013) 290 e a condizione che le autorità ucraine si mostrino determinate e realizzino progressi tangibili nei tre settori individuati dal Consiglio nelle conclusioni sull'Ucraina del 10 dicembre 2012, la Commissione propone che il Consiglio decida la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra e nomini la o le persone debitamente autorizzate a firmare a nome dell'Unione.

Una volta ottenuta l'approvazione del Consiglio e dopo aver emesso la decisione relativa alla conclusione, la Commissione potrà firmare e ratificare l'accordo di associazione a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

### **2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

La Commissione raccomanda al Consiglio di approvare, in forza dell'articolo 101, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, la conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda le materie di competenza della CEEA.

Con la proposta del 15 maggio 2013 la Commissione ha già sottoposto al Consiglio il testo dell'accordo che, per rendere più fluido il processo, non allega alla presente proposta. Il testo dell'accordo può essere consultato in allegato al documento COM(2013) 289.

Per quanto riguarda l'Unione, la base giuridica per la conclusione dell'accordo è l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE.

Per la CEEA la base giuridica è l'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

La proposta allegata e la decisione della Commissione relativa alla conclusione sono gli strumenti giuridici per la conclusione dell'accordo di associazione a nome della CEEA.

La forma della proposta, presentata dalla Commissione come accordo tra l'Unione e i suoi Stati membri e l'Ucraina, è dovuta al fatto che l'elaborazione dell'accordo è iniziata conformemente alle norme del trattato vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Ai sensi dell'articolo 102 del trattato EURATOM, un accordo può entrare in vigore per la CEEA soltanto dopo l'avvenuta notificazione alla Commissione da parte di tutti gli Stati membri interessati che l'accordo è divenuto applicabile conformemente alle disposizioni del loro diritto interno rispettivo.

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che approva la conclusione, da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a avviare negoziati con l'Ucraina per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione.
- (2) Le parti, conscie del saldo legame storico e delle relazioni viepiù intense che le uniscono e desiderose di rafforzare e intensificare queste relazioni in un'ottica ambiziosa e innovativa, hanno condotto in porto i negoziati sull'accordo di associazione e hanno siglato l'accordo nel 2012.
- (3) Il 15 maggio 2013 la Commissione ha proposto al Consiglio di firmare l'accordo a nome dell'Unione europea e di autorizzarne l'applicazione provvisoria in conformità all'articolo 486 dell'accordo stesso, in attesa della sua conclusione in una data successiva e dell'approvazione delle dichiarazioni allegate.
- (4) Per le materie di competenza del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la firma e la conclusione dell'accordo sono soggette a una procedura distinta.
- (5) L'accordo deve essere pertanto concluso anche a nome della Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda le questioni di pertinenza del trattato EURATOM.
- (6) Ai sensi dell'articolo 102 del trattato EURATOM, l'accordo può entrare in vigore per la Comunità europea dell'energia atomica soltanto dopo l'avvenuta notificazione alla Commissione da parte di tutti gli Stati membri interessati che l'accordo è divenuto applicabile conformemente alle disposizioni del loro diritto interno rispettivo.
- (7) È opportuno approvare la conclusione dell'accordo da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

1. È approvata la conclusione, da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.
2. Il testo dell'accordo è allegato alla decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*